

Il decreto-legge n. 22: sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

*Il decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato dal Senato, si inquadra fra i **provvedimenti** adottati a seguito dell'emergenza da COVID-19 e riguarda vari aspetti del mondo della **scuola** e delle **professioni**. La questione dell'istruzione è stata e continua ad essere oggetto di dibattito pubblico, rappresentando un tema cruciale, su cui la politica è stata chiamata a fare delle scelte assai complesse, stretta tra la necessità, da un lato, di garantire il **diritto allo studio**, all'educazione e a una crescita equilibrata, nonché il diritto delle famiglie a vedersi assicurato il sostegno socio-educativo e, dall'altro, la necessità di **tutelare la salute** degli studenti, delle loro famiglie e di tutta la collettività.*

*È più che mai necessario ribadire l'urgenza e la necessità di dare alla scuola l'importanza che merita nell'agenda di Governo e non trascurare l'impatto positivo che un buon sistema di istruzione può avere sullo sviluppo cognitivo, umano e relazionale dei giovani, ma anche sul PIL del Paese. Sussidi e assistenza indispensabili oggi, non saranno sufficienti domani per rilanciare il Paese e portarci fuori dalla crisi economica in cui ci ha precipitato la pandemia. Un ruolo determinante l'avrà l'**investimento** in termini di risorse, personale, progetti, che sarà fatto nel campo della scuola e più in generale dell'istruzione.*

Molti sono i temi affrontati da questo provvedimento.

*Nei prossimi tre anni si assumeranno quasi **70.000 docenti**. La mediazione raggiunta tiene insieme la necessità di reclutare i docenti in base alla valutazione della loro preparazione, tenendo ovviamente conto dei titoli, delle competenze e dell'esperienza. L'emergenza sanitaria non avrebbe comunque consentito di svolgere un concorso in sicurezza.*

*Per le **paritarie** c'è una soluzione per le **scuole dell'infanzia comunali** e l'impegno assunto dal Governo per aumentare, già nel prossimo "decreto Rilancio", le **risorse** a loro disposizione. Le **scuole paritarie** sono una parte essenziale del nostro sistema di istruzione e vanno tutelate perché aumentano l'offerta e garantiscono un principio democratico fondamentale, che è quello della libertà educativa.*

Per quanto riguarda la **maturità**, c'è l'impegno e la soluzione normativa per assicurare ai 500.000 studenti italiani di svolgere l'esame **in condizioni di sicurezza**.

Sono state previste anche precise indicazioni per **gli studenti con disabilità**. Introdotta, inoltre, una procedura semplificata per l'accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno per i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sul posto di sostegno nel grado di istruzione a cui si riferisce la procedura.

Sul tema della **valutazione degli studenti**, una modifica, introdotta in Commissione al Senato, prevede che il giudizio finale degli apprendimenti degli **alunni della scuola primaria** sia espressa attraverso un **giudizio sintetico** e non più con un voto numerico

Sono state inoltre adottate misure urgenti per lo svolgimento degli **esami di Stato di abilitazione** all'esercizio delle professioni e dei **tirocini professionalizzanti** e curricolari.

La capogruppo in Commissione Cultura del PD, **Flavia Nardelli Piccoli**, intervenendo in Aula alla Camera sul voto di fiducia, ha così dichiarato: «Possiamo scegliere di far diventare questa crisi, che ha evidenziato le debolezze del nostro sistema di istruzione ma ne ha anche messo in luce il valore, **l'occasione storica per voltare pagina**. In un mondo che sta cambiando, le crisi devono diventare l'opportunità che ci consente di cambiare il nostro sguardo rispetto alle cose. Le potenzialità di questo provvedimento e la centralità del tema sono gli argomenti che ci spingono, come Gruppo del Partito Democratico, a dare con convinzione la fiducia sul "decreto scuola"».

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" ([AC 2525](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

ESAMI DI STATO E REGOLARE VALUTAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

(ART. 1, COMMI 1-2, 3, 7-TER, 7-QUATER, 7-QUINQUES, 8-9)

Le importanti modifiche introdotte dal Senato, definiscono la cornice generale della disciplina speciale, per l'anno scolastico 2019/2020, per la "**valutazione finale**", con modalità anche **telematiche**, degli studenti per tutti gli **ordini e gradi di scuola**, nonché per l'**ammissione** degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado **alla classe successiva**, per l'eventuale **integrazione e recupero degli apprendimenti** – a decorrere dal 1° settembre -, e per lo **svolgimento degli esami di Stato** conclusivi del

primo e del secondo ciclo di istruzione, rinviando l'adozione misure a **specifiche ordinanze** del Ministro dell'istruzione, in parte già intervenute.

Rimane comunque ferma la **non ammissione** in caso di **sanzioni** che comportano l'**allontanamento dalla comunità**, ovvero l'**esclusione dallo scrutinio finale**.

A seguito delle **modifiche apportate dal Senato**, si deroga: per la **scuola secondaria di primo grado**, alle disposizioni riguardanti la **frequenza minima necessaria** e la possibile **non ammissione**; per la **scuola secondaria di secondo grado**, alle disposizioni riguardanti la **votazione minima necessaria** e la possibile **sospensione**, in sede di scrutinio finale, del giudizio per gli studenti che non abbiano conseguito la medesima votazione e a quelle sulla **frequenza minima necessaria**.

Si prescinde, per l'ammissione agli esami di Stato, anche dai requisiti relativi alla partecipazione alle **prove INVALSI** (primo e secondo ciclo).

Inoltre, su **richiesta** delle **famiglie**, i dirigenti scolastici valutano la **reiscrizione** al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019-2020 per **alunni con disabilità** per i quali sia stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano educativo individualizzato.

Riguardo alla **valutazione degli esiti finali** di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del **primo e secondo ciclo di istruzione**, è intervenuta [**l'ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020**](#).

Per quanto concerne, invece, lo svolgimento degli **esami di Stato** conclusivi del **primo ciclo di istruzione**, come stabilito dal decreto-legge, [**l'ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020**](#) disciplina la rimodulazione dell'esame con la **valutazione finale** da parte del consiglio di classe, che tiene conto anche di un **elaborato del candidato**, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del **voto finale**.

Invece per lo svolgimento degli **esami di Stato** conclusivi del **secondo ciclo di istruzione**, spetta alle ordinanze disciplinare l'**eliminazione delle prove scritte** e la sostituzione con **un unico colloquio**, anche in **modalità telematica**, articolandone i **contenuti** e il **punteggio** per garantire la completezza e la congruità della valutazione. Si prevede, altresì, la revisione dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio.

Inoltre, il decreto-legge, prevede che – nell'integrazione del punteggio che è nella disponibilità della commissione d'esame – si tenga conto del **processo formativo** e dei **risultati di apprendimento** conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le **esperienze maturate** nei percorsi per le competenze trasversali e l'**orientamento** costituiscono comunque **parte del colloquio**. In attuazione di quanto previsto dal decreto-legge in esame è intervenuta [**l'ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020**](#).

Distinte disposizioni riguardano i candidati **esterni**, nonché i candidati provenienti da percorsi di **istruzione parentale**, per i quali deve essere salvaguardata l'**omogeneità di svolgimento** rispetto all'esame dei candidati interni. Quanto ai tempi, i **candidati esterni** svolgono gli **esami preliminari** per l'ammissione all'esame di Stato **in presenza** e sostengono lo stesso esame di Stato nel corso della **sessione straordinaria**. Qualora l'esame di Stato non si concluda in tempo utile, essi, limitatamente all'anno scolastico

2020/2021, partecipano con **riserva** alle **prove di ammissione** ai corsi di istruzione terziaria e a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Anche i candidati provenienti da un **sistema di studio estero** che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste, partecipano con riserva (art. 1, comma 7).

Ancora, secondo il decreto, le ordinanze devono prevedere specifiche modalità per gli **studenti con disabilità** e per quelli con **disturbi specifici dell'apprendimento**, ovvero **con bisogni educativi speciali**. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il **piano educativo individualizzato**.

Altre disposizioni riguardano gli **studenti** per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di **gravi patologie**, quelli **degenti** in luoghi di cura od ospedali, **detenuti** o impossibilitati a lasciare il domicilio. La finalità è quella di garantire il **diritto all'istruzione**.

Tra l'altro, il comma 4-*bis* introdotto dal Senato, prevede che, fino al 31 luglio 2020, il **gruppo di lavoro operativo per l'inclusione** a livello di istituzione scolastica può effettuare **sedute in videoconferenza**.

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

(ART. 1, COMMA 2-BIS)

Questo comma, introdotto dal Senato, dispone che, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli alunni nella scuola primaria è espressa attraverso **un giudizio descrittivo** (e non più in decimi) riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.

PROCEDURA STRAORDINARIA PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

(ART. 2, COMMI 01-07)

I commi da 01 a 07 dell'articolo 2, anche questi introdotti dal Senato, modificano l'articolazione e le modalità di svolgimento della **prova scritta** della **procedura straordinaria**, per **titoli ed esami**, per il **reclutamento di docenti** della **scuola secondaria di primo e secondo grado**, così come era stata prevista dal DL n. 126 del 2019 (legge n.159/2019) e bandita lo scorso aprile. In particolare, si è stabilito che la prova è articolata in **quesiti a risposta aperta** (e non più a risposta multipla) e si svolge **nel corso dell'anno scolastico 2020/2021**. Ai vincitori immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che sarebbero rientrati nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico precedente-, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020. Sarà poi un decreto ministeriale di natura non regolamentare (e non più con regolamento) a disciplinare la **prova orale** e le modalità di acquisizione da parte dei

vincitori della medesima procedura dei **crediti formativi universitari o accademici** (CFU/CFA) richiesti per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria.

PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO

(ART. 2, COMMA 08)

Un'altra disposizione, introdotta dal Senato, prevede una **procedura semplificata** per l'accesso ai **percorsi di specializzazione per il sostegno**. In particolare, dispone che, a decorrere **dal V ciclo**, i soggetti che nei **10 anni scolastici** precedenti hanno svolto **almeno 3 annualità di servizio**, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno nel grado di istruzione cui si riferisce la procedura, **accedono direttamente alle prove scritte** (senza, cioè, necessità di sostenere il test preliminare).

MISURE PER L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

(ART. 2, COMMI 1 E 2)

Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, come modificati dal Senato, prevedono, **per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021**, che, con **ordinanze** del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si proceda:

- a definire la **data di inizio** delle **lezioni**, d'intesa con la **Conferenza Stato-regioni**;
- ad adattare e modificare le **procedure** e i tempi di **immissione in ruolo**, da concludere comunque **entro il 20 settembre 2020**, nonché le **procedure** e i tempi relativi a **utilizzazioni, assegnazioni** provvisorie e attribuzioni di **contratti a tempo determinato**, anche in deroga al termine del 31 agosto previsto per la conclusione delle stesse. Resta fermo, comunque, il vincolo di **permanenza quinquennale nella sede**;
- a prevedere l'attivazione, dal **1° settembre 2020**, dell'eventuale **integrazione e recupero degli apprendimenti**;
- all'**utilizzo** delle **vigenti graduatorie** ai fini dell'assegnazione temporanea per un anno, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, del **personale scolastico all'estero** (docente e ATA). In tal caso, le ordinanze sono adottate anche di concerto con il Ministro degli affari esteri (comma 2);
- all'eventuale conferma dei **libri di testo** adottati per l'anno scolastico 2019/2020 ([ordinanza n. 17 del 22 maggio 2020](#));
- a tenere conto delle necessità degli **studenti con patologie gravi o immunodepressi**, in possesso di certificati medici tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche **eventualmente** della **didattica a distanza**.

CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA A SCUOLA

(ART. 2, COMMA 2-BIS)

Soltanto per l'anno scolastico 2020/2021, con una disposizione, introdotta dal Senato, si prevede, all'interno dei corsi obbligatori di formazione per la sicurezza a scuola, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, **almeno un'ora** dedicata alle **misure di prevenzione** igienico sanitarie, allo scopo di prevenire il contagio e limitare il **rischio** di diffusione del **COVID-19**.

PRESTAZIONI DIDATTICHE E LAVORATIVE DEL PERSONALE SCOLASTICO

(ART. 2, COMMI 3, 3-TER, 5)

L'articolo 2, comma 3, così come modificato dal Senato, prevede che, per contenere ogni diffusione del contagio, il personale docente assicura le **attività didattiche** nelle modalità **a distanza**, anche utilizzando la **Carta del docente**, e che le **prestazioni lavorative** e gli **adempimenti** connessi dei **dirigenti scolastici**, nonché del **personale scolastico**, possono svolgersi nelle modalità del **lavoro agile**. Mentre il comma 3-ter, introdotto dal Senato, demanda alla **contrattazione con le organizzazioni sindacali** la definizione delle prestazioni lavorative nella modalità a distanza.

Il comma 5 stabilisce che, esclusivamente **per l'anno scolastico 2019/2020**, in relazione alla reiterazione del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo a seguito di valutazione negativa, le **attività di verifica** da parte dei dirigenti tecnici, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, **sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico**.

RISORSE PER LA DIDATTICA DIGITALE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

(ART. 2, COMMI 3-BIS E 6)

Sono incrementate di **2 milioni di euro** per il 2020 le risorse destinate a sviluppare e migliorare le **competenze digitali degli studenti**. L'incremento è destinato a **contrastare**, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, **le diseguaglianze socio-culturali e territoriali** e a prevenire e recuperare **l'abbandono** e la **dispersione scolastica**, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza.

Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che, per tutto l'anno scolastico 2019/2020, quindi fino al 31 agosto, sono **sospesi i viaggi d'istruzione** e le altre iniziative comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

GRADUATORIE PROVINCIALI PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE

(ART. 2, COMMI 4, 4-BIS E 4-TER)

Nel testo ora risultante dopo le modifiche del Senato si prevede che le procedure di istituzione delle **graduatorie provinciali** per le **supplenze** del personale docente ed

educativo (DL 126/2019, legge n. 159/2019) e le **procedure di conferimento** delle relative **supplenze**, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con **ordinanza** del Ministro dell'istruzione, al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. L'ordinanza è emanata sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) e, per gli aspetti finanziari, il Ministero dell'economia e delle finanze (e non con regolamento). La **procedura** è **informatizzata**.

Allo stesso tempo, si precisa che **le graduatorie di istituto** – che, a seguito dello stesso DL 126/2019 (legge n. 159/2019), devono essere costituite in base alle indicazioni dei soggetti inseriti nelle medesime graduatorie provinciali – sono **utilizzate** per la copertura delle **supplenze brevi e saltuarie**.

TAVOLO PERCORSI ABILITANTI

(ART. 2-BIS)

È istituito presso il presso il Ministero dell'istruzione un “**Tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti**”, in modo da garantire anche ai neolaureati un **percorso di accesso all'insegnamento** caratterizzato da una formazione adeguata. Il tavolo è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato e composto da rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale di Scienze della formazione (CUNSF) e delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione. Al tavolo partecipano anche i rappresentati delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Le modalità di funzionamento, nonché la durata del tavolo, devono essere definiti con un decreto del Ministro dell'istruzione.

INCARICHI TEMPORANEI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE COMUNALI

(ART. 2-TER)

L'art. 2-ter, introdotto anche questo dal Senato, prevede, che per l'anno scolastico 2020/2021, le scuole dell'**infanzia paritarie comunali** che non riescano a reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato, possono prevedere, **in via straordinaria**, l'attribuzione di **incarichi temporanei** attingendo anche alle **graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia** in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido ai fini degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

ARTICOLO 3: CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

L'articolo 3, modificato dal Senato, riduce (da quarantacinque giorni, come termine ordinario) a **sette giorni** il termine per l'espressione dei **pareri** da parte del **Consiglio superiore della pubblica istruzione** (CSPI), per tutta la durata dello stato di emergenza.

Tale termine ridotto sia applica anche ai pareri non ancora resi su provvedimenti già trasmessi. Inoltre, si proroga la scadenza della componente elettiva del CSPI e si riducono a regime i termini ordinario e d'urgenza per l'espressione dei pareri del CSPI.

SOSPENSIONE PROVE CONCORSUALI PER L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO

(ART. 4)

L'articolo 4 reca una **interpretazione autentica** dell'articolo 87, comma 5, del DL n. 18 del 2020 (L. 27/2020), precisando che la **sospensione** delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è **riferita solo allo svolgimento delle relative prove**.

UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI

(ART. 4-BIS)

L'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa alla possibilità di inserimento in altre graduatorie dei soggetti presenti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi ordinari del 2016, stabilendo, in particolare, che lo stesso possa avvenire anche con riguardo ad **una (sola) regione** (e non più ad una pluralità di regioni) diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine.

CONCORSI ED ESAMI ABILITAZIONE MINISTERO GIUSTIZIA

(ART. 5)

L'art. 5 prevede la **sospensione** dello svolgimento delle **procedure concorsuali** previste dagli **ordinamenti delle professioni regolamentate** sottoposte alla **vigilanza del Ministero della giustizia** e degli **esami di abilitazione** per l'accesso alle medesime professioni.

ESAMI ABILITAZIONE E TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E CURRICOLARI

(ART. 6)

L'art. 6 introduce misure urgenti per lo svolgimento degli **esami di Stato di abilitazione** all'esercizio delle **professioni** e dei **tirocini professionalizzanti** e curricolari. In particolare si demanda, qualora necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al Ministro dell'università e della ricerca, la definizione, con **uno o più decreti**, dell'organizzazione e le modalità della **prima** e della **seconda sessione** dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di alcune specifiche professioni nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

Con riguardo alla professione forense si prevede che il **semestre di tirocinio professionale**, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto

all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi **svolto positivamente** anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito ad almeno venti **udienze per semestre**, con esclusione di quelle di mero rinvio.

Ulteriori specifiche disposizioni concernono il **tirocinio abilitante** e la **definizione dei requisiti** necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, in relazione all'emergenza epidemiologica in atto.

SOSPENSIONE PROCEDURE ELETTORALI ORGANI DI UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI AFAM

(ART. 7)

L'art. 7, modificato dal Senato, prevede la **sospensione**, fino al **30 giugno 2020**, delle **procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università** e delle **istituzioni AFAM**. Fino a tale data, possono comunque essere adottati gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, con **modalità anche telematiche**. Prevede, inoltre, che, per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, subentra nell'incarico il **sostituto individuato "dalla legge"** o dallo statuto, ovvero, in mancanza, **il decano dei professori di prima fascia** delle strutture interessate.

I soggetti che subentrino nell'incarico in base a quest'ultima previsione, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge esercitano a qualsiasi titolo le funzioni degli organi monocratici o collegiali, proseguono nell'incarico **fino al subentro dei nuovi organi**, eventualmente anche in deroga rispetto alle durate previste per i singoli mandati nelle università e nelle istituzioni AFAM, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni.

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE

(ART. 7-BIS)

L'art. 7-bis, introdotto dal Senato, prevede l'istituzione di un **VI quadrimestre** nella tornata di **abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020**. Per il nuovo quadrimestre, le **domande** di partecipazione devono essere presentate **dal 12 luglio 2020 al 12 novembre 2020**, e i lavori della Commissione per la valutazione delle medesime devono concludersi entro il 15 marzo 2021. Conseguentemente, dispone che: le Commissioni nazionali costituite a seguito dell'avvio della tornata 2018-2020 restano in carica fino al 30 giugno 2021 (anziché fino al 31 dicembre 2020); il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali per la tornata 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021 (anziché entro il 30 settembre 2020).

EDILIZIA SCOLASTICA

(ART. 7- TER)

L'art. 7-*ter*, introdotto dal Senato, consente, **fino al 31 dicembre 2020**, ai sindaci e ai presidenti delle Province e delle Città metropolitane, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, di operare con i **poteri dei commissari straordinari**, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina del DL n. 32 del 2019 ("sblocca cantieri"), prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici.

Si stabilisce, inoltre, la **condizione risolutiva del contratto**, in caso sopravvenga **documentazione interdittiva**, e si disciplinano i casi di occupazione di urgenza ed espropriazione. Infine, sono previste ulteriori funzioni a carico dei medesimi sindaci e presidenti di province e città metropolitane.

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO NELLE ISTITUZIONI AFAM

(ART. 7-QUATER)

L'art. 7-*quater*, introdotto dal Senato, individua a livello legislativo la data ultima per lo svolgimento dell'ultima sessione delle **prove finali** per il conseguimento del **titolo di studio dell'anno scolastico 2018/2019** nelle istituzioni **AFAM**, fissandola al **31 luglio 2020**. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove.

SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

(ART. 7- QUINQUIES)

L'art. 7-*quinquies*, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa alla **Scuola superiore meridionale** prevista in via **sperimentale** per un triennio dalla **legge di bilancio 2019**, consentendogli di poter assumere carattere di **stabilità** e **autonomia** a decorrere dal secondo anno di operatività.